

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli
enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finan-
ziaria della CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO per
l'esercizio 2011

Relatore: Consigliere Antonio Galeota

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 49/2013**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 31 maggio 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 509/1994, con il quale la Cassa nazionale del notariato è stata sottoposta, relativamente alla gestione delle assicurazioni obbligatorie, al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2011 nonché le annesse relazioni del Presidente e degli organi di revisione;

udito il relatore Consigliere Antonio Galeota e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente predetto per l'esercizio 2011;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2011 è risultato che:

1) il risultato economico, pari a 6,7 milioni di euro, pur confermando l'andamento positivo, appare in netta diminuzione (-66,64 per cento) rispetto all'esercizio 2010;

2) il gettito contributivo dell'anno 2011, pari a 196,7 milioni di euro, ha subito una flessione di 7,4 milioni di euro rispetto a quello precedente (pari a 204,1 milioni di euro), a fronte del quale le prestazioni correnti sono aumentate passando da 191,7 milioni di euro nel 2010 a 194,1 milioni di euro nel 2011;

3) il rapporto tra iscritti e pensionati si è attestato, nel 2011, su di un valore pari a 4,1, confermando il *trend* di lieve diminuzione registrato nell'ultimo quinquennio, in ragione della crescita più che proporzionale del numero dei pensionati rispetto all'incremento netto delle iscrizioni;

4) l'indice di copertura delle prestazioni (saldo tra pensioni correnti e correlate entrate contributive), si è attestato nel 2010 sul valore di 1,01 per cento, diminuito rispetto all'esercizio precedente dell'1,06 per cento. La Cassa, peraltro, a seguito del peggioramento dei principali indicatori e dell'attuale crisi economica, ha reagito adeguando l'aliquota contributiva, dal 1° gennaio 2012 – dal 30 al 33 per cento – con un ulteriore aumento dal 1° luglio 2012 – dal 33 al 40 per cento;

5) la Cassa ha operato spostamenti in bilancio per 77,1 milioni di euro dall'attivo circolante «attività finanziarie» al settore «immobilizzazioni finanziarie» e, per necessità eco-

nomico-finanziarie, ha riclassificato alcuni titoli obbligazioni. Sulla base del disposto decreto-legge 29/11/2008, n. 185, tali misure dovranno essere provvisorie anche in osservanza delle raccomandazioni dell'OIC;

6) con riferimento al medio-lungo periodo, tenute presenti le risultanze del bilancio tecnico al 31 dicembre 2009, successivamente corrette con un aggiornamento dello stesso al 31 dicembre 2011 (elaborato alla luce dell'articolo 24, comma 24 della legge 214/2011), dovrà essere monitorato l'andamento delle entrate contributive, in quanto un'ulteriore diminuzione delle stesse, renderebbe necessaria la modifica dei meccanismi di calcolo dei contributi e delle prestazioni;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge 21 marzo 1958, n. 259, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio consuntivo – corredato della relazione amministrativa e dell'organo di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio 2011 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale del notariato per il detto esercizio.

L'ESTENSORE

f.to Antonio Galeota

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO PER
L'ESERCIZIO 2011*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Il sistema previdenziale della Cassa nazionale del notariato. – 2. Gli organi istituzionali. – 3. Il personale. - 3.1 La struttura amministrativa e la dinamica del costo del personale. - 3.2 Gli indicatori del costo del personale. - 3.3 I compensi professionali e di lavoro autonomo. – 4. La gestione previdenziale e assistenziale. - 4.1 Le iscrizioni alla Cassa e l'indice demografico. - 4.2 Le entrate contributive. - 4.3 Le prestazioni istituzionali. - 4.3.1 *Le prestazioni previdenziali.* - 4.3.2 *La gestione maternità.* - 4.3.3 *Indennità di cessazione.* - 4.3.4 *Le prestazioni assistenziali.* - 4.4 Contributi, prestazioni e indice di copertura. - 4.5 Gli indicatori di equilibrio finanziario. - 4.6 L'efficienza operativa e produttiva dell'ente. – 5. La gestione patrimoniale. - 5.1 Premessa. - 5.2 La gestione del patrimonio immobiliare. - 5.3 I crediti immobiliari. - 5.4 La gestione del patrimonio immobiliare. - 5.4.1 *Consistenza e struttura del patrimonio mobiliare.* - 5.4.2 *Analisi dei titoli e delle partecipazioni immobilizzate.* - 5.4.3 *Analisi dei fondi comuni immobiliari.* - 5.4.4 *Analisi delle attività finanziarie non immobilizzate.* - 5.4.5 *Gli indicatori di redditività del patrimonio mobiliare.* – 6. Il bilancio. - 6.1 Premessa. - 6.2 Lo stato patrimoniale. - 6.3 Il conto economico. - 6.4 Il bilancio tecnico e l'equilibrio di medio-lungo periodo. - 6.5 Cenni sul bilancio tecnico straordinario aggiornato al 31 dicembre 2011. – 7. Considerazioni finali.

PAGINA BIANCA

Premessa

La Cassa nazionale del notariato, già ente pubblico istituito con regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, è divenuta, dal 1994, associazione senza scopo di lucro e non commerciale, in attuazione del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

A norma dell'art. 3, comma 5, del citato d.lgs. n. 509/1994, la Cassa è sottoposta, relativamente alla gestione delle assicurazioni obbligatorie, al controllo della Corte dei conti.

Con la presente relazione la Corte riferisce – ai sensi degli artt. 7 della l. 21 marzo 1958, n.259, e 3 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 – in ordine al risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa relativamente all'esercizio 2011 nonché sui fatti di maggiore rilievo intervenuti fino a data corrente.

La precedente relazione è stata approvata da questa Corte con determinazione 29 novembre 2012, n. 107².

² Cfr. Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 484.

1. Il sistema previdenziale della Cassa nazionale del notariato

La Cassa nazionale del notariato, svolge le attività di previdenza, di mutua assistenza e di solidarietà tra gli iscritti previste dallo Statuto.

L'appartenenza alla Cassa è obbligatoria per tutti i notai in esercizio e per tutti i notai in pensione³

I trattamenti previdenziali consistono, in base alla normativa statutaria e regolamentare, nell'erogazione delle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, pensioni speciali (connesse con eventi particolari), pensioni ai superstiti (indirette e di reversibilità), indennità di cessazione, assegni integrativi a favore dei notai in esercizio, indennità di maternità.

Alle prestazioni previdenziali si affiancano le numerose attività di mutua assistenza⁴.

Le risorse finanziarie occorrenti alla Cassa per l'erogazione delle prestazioni istituzionali e per sostenere le spese di gestione sono costituite dalle contribuzioni obbligatorie versate dai notai in esercizio, dalle somme di competenza della Cassa direttamente riscosse dagli Uffici del registro e dagli Archivi notarili, dai proventi dei beni mobili e immobili di proprietà della Cassa.

La contribuzione è basata sui versamenti obbligatori di una quota degli onorari, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori. La misura della quota contributiva può essere variata dal Consiglio d'amministrazione sulla base del bilancio tecnico.

Il sistema tecnico-finanziario della Cassa si basa sul finanziamento a ripartizione, mentre il trattamento pensionistico varia soltanto in rapporto all'anzianità di esercizio, che va da un minimo di dieci anni ad un massimo di 45 anni, e in rapporto all'andamento dell'inflazione.

Al fine di mantenere un equilibrato rapporto tra contributi e prestazioni, l'aliquota contributiva viene progressivamente elevata, a partire dal 1° gennaio 2008, dapprima dal 25% al 28%, quindi dal 28% al 30%, poi ancora dal 30% al 33% e, recentemente, al 40%.

³ Art. 10 Statuto.

⁴ Esse hanno ad oggetto: la concessione di contributi per l'impianto dello studio al notaio di prima nomina, se versa in condizioni di disagio economico; la concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato; la corresponsione di sussidi a favore del notaio in esercizio o cessato, qualora versi in condizioni di disagio economico; la concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa; la concessione di facilitazioni o di contributi per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili destinati a sede dei Consigli notarili; la prestazione di forme di tutela sanitaria tramite la stipulazione di polizze assicurative a favore degli iscritti, dei pensionati, dei familiari a carico e del coniuge.

L' aumento dell'aliquota contributiva – dal 28 per cento al 30 per cento – è stato approvato nel marzo 2009, con decorrenza dal 1° luglio 2009. Tale decisione si era resa necessaria in quanto dai dati attuariali era emerso che la flessione degli onorari di repertorio registrata negli anni 2007 e 2008 aveva comportato un indebolimento della stabilità della Cassa, a causa della riduzione del lavoro notarile conseguita all'andamento sfavorevole del ciclo economico.

Gli ulteriori aumenti dell'aliquota contributiva si sono resi necessari sia a causa del mutato contesto economico generale (che ha provocato una consistente contrazione delle compravendite nell'ambito del mercato immobiliare), sia in ragione di oggettive dinamiche demografiche interne alla categoria professionale, sia per specifici interventi legislativi in materia previdenziale.

Da qui è scaturito un nuovo aumento dell'aliquota contributiva, a carico dei notai in esercizio, dal 30% al 33% degli onorari repertoriali con decorrenza 1 gennaio 2012 (deliberato nella seduta del C.d.A. del 28 ottobre 2011), stante la persistente gravità della crisi in tutti i settori (finanziario ed economico).

Visto, altresì, l'ulteriore calo delle entrate contributive, la volatilità dei mercati azionari e la forte flessione degli onorari di repertorio, con seduta dell'8 giugno 2012, l'Assemblea, con delibera n. 84/2012, ha stabilito infine un nuovo aumento dell'aliquota contributiva dal 33 al 40% con effetto dal 1 luglio 2012, anche alla luce dell'annunciato aumento di 500 unità del numero dei notai⁵.

Con specifico riguardo all'incremento del numero dei notai, sono state quindi adottate misure volte al mantenimento dell'equilibrio tra prestazioni previdenziali e flusso di contribuzione in aggiunta ai posti della tabella in vigore, che porterà il numero complessivo dei notai, a conclusione delle relative procedure concorsuali, a 6.279.

In particolare sono state approvate le seguenti misure:

- esclusione della perequazione automatica delle pensioni e previsione di una loro rivalutazione proporzionale al minore dei due incrementi percentuali da inflazione o da aumento del repertorio;
- innalzamento dell'età per il conseguimento della pensione di anzianità alla quale il notaio avrà diritto dopo 30 anni di esercizio e il raggiungimento dei 67 anni di età;
- fissazione di limiti più rigorosi per l'erogazione dell'assegno di integrazione.

⁵ Previsto dall'art. 12, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1. A giudizio della Cassa (vedasi "relazione sull'attività della Cassa Nazionale del Notariato (novembre 2011 – ottobre 2012)", pag. 15) "l'incremento del numero dei notai non produrrà un aumento del volume d'affari e, quindi, del gettito contributivo complessivo, mentre la Cassa aumenterà il debito previdenziale".

La Cassa del Notariato, al pari degli altri enti privatizzati di previdenza, è stata assoggettata alle norme per il controllo della spesa pubblica in quanto inclusa nell'elenco predisposto dall'ISTAT contenente le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato, alle quali si applicano, in particolare, le disposizioni introdotte dai decreti legge n. 78/2010 (convertito nella legge 122/2010), n. 98/2011 (convertito nella legge 122/2011), n. 201/2011 (convertito nella legge 214/2011) e n. 95/2012 (convertito nella legge 135/2012).

In relazione al primo articolato normativo, si rammenta quanto previsto dall'art. 8, comma 15, in materia di operazioni di acquisto e vendita di immobili nonché in materia di operazioni di utilizzo delle somme provenienti dalla alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, che sono subordinati alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica secondo un piano triennale sottoposto ad approvazione con decreto del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero del Lavoro.

Al riguardo il Ministero del Lavoro, nel novembre del 2010, in attesa del perfezionamento dell'iter del provvedimento attuativo, ha emanato una circolare indicante, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio 2011 per presentare il piano triennale, poi prorogato a metà febbraio.

Il decreto interministeriale del 10 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2011 prevede che il piano triennale venga presentato entro il 30 novembre di ogni anno, specificando che per le Casse privatizzate il piano deve essere allegato al bilancio tecnico; entro il 30 giugno di ciascun anno gli enti dovranno comunicare eventuali aggiornamenti del piano stesso.

Ancora in attuazione del menzionato art. 8, si ricorda che la direttiva del Ministero del Lavoro del 10 febbraio 2011 ha stabilito una serie di indicazioni riguardanti il monitoraggio della gestione del patrimonio, da attuarsi sia attraverso l'utilizzo di appositi indicatori, sia attraverso la comparazione di rendimenti patrimoniali con quelli ottenibili da titoli di Stato, al fine di valutare l'efficacia della gestione.

In materia di controlli degli investimenti, l'art. 14 del d.l. 98/2011, convertito nella legge 122/2011 ha stabilito che, a decorrere dal 2011, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati.

La stessa legge disciplina *ex novo* l'applicabilità agli enti previdenziali privatizzati del Codice degli appalti, disponendo, all'art. 32, comma 12, che gli enti

previdenziali destinatari di contribuzioni obbligatorie previste per legge devono essere qualificati alla stregua di organismi di diritto pubblico e come tali tenuti all'applicazione del Codice degli appalti, in tal modo recependo una espressa raccomandazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Infine, l'art. 24, comma 24 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 ha stabilito che le Casse di previdenza privatizzate di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 debbano adottare, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro il 31 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Decorso il termine di cui sopra senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 le disposizioni di cui alla medesima legge sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni nonché un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1%⁶.

Da ultimo, si ricorda che al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi⁷ anche gli enti e gli organismi pubblici sono ridotti in misura pari al 5% nell'anno 2012 ed al 10% a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Gli enti e gli organismi costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare

⁶ Si segnala la nota interpretativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche Previdenziali n. 8272 del 22 maggio 2012 con la quale si è specificato, con riferimento al tasso di redditività del patrimonio, che fermo restando il rispetto del criterio in base al quale esso è determinato in funzione del rendimento medio dell'attività dell'ente realizzato nell'ultimo quinquennio, ai fini della verifica di cui all'art. 24, comma 24 segnalato, in considerazione dell'attuale situazione dei mercati finanziari e della bassa redditività degli investimenti conseguiti negli ultimi anni, in via prudenziale, il tasso di redditività del patrimonio non può in ogni caso essere valutato in misura superiore all'1% in termini reali:

⁷ Il TAR Lazio, Sez. III Quater, con la sentenza n. 224 dell'11.1.2012, ha affermato il principio che le casse di previdenza dei professionisti non debbono essere incluse nell'elenco predisposto annualmente dall'Istat contenente le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato, con conseguenze di rilevante entità in quanto l'inclusione in detto elenco, come è noto, determina (oppure no) per gli enti ivi individuati l'assoggettamento alle norme per il controllo della spesa pubblica e quindi una limitazione della loro autonomia gestionale e finanziaria, condizionandone necessariamente l'operatività amministrativa. Successivamente, però, il Consiglio di Stato, con la sentenza 6014/2012 del 28 novembre 2012 ha accolto l'appello dell'ISTAT avverso la sentenza del TAR sopra menzionata, affermando tra l'altro che "l'attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica operata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, riguarda il regime della loro personalità giuridica, ma lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'art. 38 Cost., dell'attività da essi svolte (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale (art. 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l'approvazione dei Ministeri vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia (art. 3). Inoltre, il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati dall'art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali".

risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate a annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre.

Il medesimo provvedimento legislativo è applicabile alla Cassa in questione anche con riferimento agli articoli 1, comma 7 (*"Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi"*), 3, commi 1 e 10 (*"Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive"*) e 5 (*"Riduzione di spesa delle pubbliche amministrazioni"*).

Giova altresì segnalare che, in ordine alla esatta definizione di "amministrazioni pubbliche" (da tempo contestata dalle casse di previdenza soprattutto in ordine alla inclusione delle stesse nella citata categoria ed alla conseguente loro sottoposizione alle misure di contenimento della spesa già menzionate) era già intervenuto il Legislatore con il comma 7 dell'articolo 5 del D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012 con il quale è stato confermato che "ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».